



Comune di Pisa

**CONTRATTO
DECENTRATO INTEGRATIVO
DEL PERSONALE DIRIGENZIALE**

ANNO 2017

d.lgs. 75/2017

G.C. n. 238 del 19/12/2017

Sottoscrizione definitiva 22/12/2017

In data 22 dicembre 2017 si è tenuto l'incontro per la sottoscrizione definitiva del contratto decentrato integrativo d'ente del personale dirigenziale per l'anno 2017, a seguito della relativa preintesa siglata il 12 dicembre 2017 e dell'autorizzazione alla sottoscrizione definitiva di cui alla deliberazione di GC n. 238 del 19/12/2017.

Per la **parte pubblica** sottoscrive il contratto decentrato integrativo 2017 per la dirigenza:

▪ Dr.ssa Marzia Venturi

Presidente Deleg. Tratt.

Mario Suda

Per la **parte sindacale** sottoscrivono il contratto decentrato integrativo 2017 per la dirigenza:

• Dr.ssa Stefania Cantisani

DIRETS

Stefania Cantisani

▪ Miro Berretta

CGIL FP

Miro Berretta

• Avv. Susanna Caponi

CGIL FP

Susanna Caponi

• Cinzia Ferrante

CISL FP

▪ Ing. Michele Aiello

UIL FPL

**CONTRATTO DECENTRATO INTEGRATIVO
PER IL PERSONALE DIRIGENZIALE
ANNO 2017**

ART. 1

Finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato

Le risorse per la retribuzione di posizione e di risultato sono quelle di cui all'allegato 1.
Viene confermato l'importo di adeguamento delle disponibilità del fondo relativa alla rimodulazione delle funzioni dirigenziali conseguente alla riorganizzazione dell'ente.
Ai sensi dell'art. 23, c. 2, di D.lgs 75/17, che di seguito si riporta:

1. *Al fine di perseguire la progressiva armonizzazione dei trattamenti economici accessori del personale delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la contrattazione collettiva nazionale, per ogni comparto o area di contrattazione opera, tenuto conto delle risorse di cui al comma 2, la graduale convergenza dei medesimi trattamenti anche mediante la differenziata distribuzione, distintamente per il personale dirigenziale e non dirigenziale, delle risorse finanziarie destinate all'incremento dei fondi per la contrattazione integrativa di ciascuna amministrazione.*

2. *Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato. Per gli enti locali che non hanno potuto destinare nell'anno 2016 risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa a causa del mancato rispetto del patto di stabilità interno del 2015, l'ammontare complessivo delle risorse di cui al primo periodo del presente comma non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015, ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio nell'anno 2016.*

3. *Fermo restando il limite delle risorse complessive previsto dal comma 2, le regioni e gli enti locali, con esclusione degli enti del Servizio sanitario nazionale, possono destinare apposite risorse alla componente variabile dei fondi per il salario accessorio, anche per l'attivazione dei servizi o di processi di riorganizzazione e il relativo mantenimento, nel rispetto dei vincoli di bilancio e delle vigenti disposizioni in materia di vincoli della spesa di personale e in coerenza con la normativa contrattuale vigente per la medesima componente variabile*

Pertanto l'ammontare del fondo 2017 è così determinato:

fondo 2017	839.979,25
riduzione RIA	2.769,65
riduzione proporzionale alle cessazioni (art.9, c. 2 bis, L. 122/2010)	55.023,86
fondo 2017 con prima riduzione	782.185,74
limite fondo 2016	712.814,00
riduzione per limite fondo 2016	69.371,74
FONDO 2017 RIDETERMINATO a seguito adeguamento limite fondo 2016	712.814,00
Risorse variabili NON soggette al limite	
Compensi professionali Avvocatura	28.020,19
TOTALE FONDO 2017	740.834,19



Art. 2 Utilizzo delle risorse

1. Le parti concordano di distribuire le risorse del fondo per la posizione e per il risultato come segue:
 - **Retribuzione di posizione:** 75%
 - **Retribuzione di risultato:** 25%
2. Le parti prendono atto che le risorse saranno destinate alle varie posizioni dirigenziali, come definite dagli atti dell'ente, secondo la relativa pesatura, come segue:

Livelli	Importo posizione
1° fascia	€ 36.800,00
2° fascia	€ 31.400,00
3° fascia	€ 28.300,00

Art. 3 Incentivazioni specifiche


Gli emolumenti destinati a dirigenti che svolgono funzioni in materie nelle quali normative particolari prevedono incentivazioni specifiche cumulabili con la retribuzione dirigenziale non possono superare la percentuale prevista dalla legge della retribuzione annua lorda (tabellare + indennità di posizione).

La restante parte va ad integrare il fondo per la retribuzione di risultato da devolversi a favore di tutti i dirigenti.

Per ogni dirigente occorre procedere ad un'armonizzazione della retribuzione di risultato (A) con le incentivazioni di cui sopra (B), in base alla seguente formula:

- *nel caso $B \leq A$ la retribuzione di risultato spettante è A*
- *nel caso $A < B \leq 2A$ la retribuzione di risultato spettante è $2A - B$*
- *nel caso $B > 2A$ la retribuzione di risultato spettante non potrà essere inferiore al 10% della retribuzione di posizione.*

In ogni caso l'indennità di risultato non potrà essere ridotta al di sotto della soglia del 10% della retribuzione di posizione, in analogia al principio di cui all'orientamento applicativo ARAN n. 1895 del 13/1/2017 per le posizioni organizzative.



FONDO RETRIBUZIONE E POSIZIONE E RISULTATO ANNO 2017

fondo posizione e risultato ANNO 1998		441.511,00
art. 26, comma 1, lett.b)	somme derivanti dall'attuazione dell'art. 43 L.447/97	
art. 26, comma 1, let. c)	risparmi derivanti dall'applicazione dell'art. 2, comma 3, del D.Lgs 29/93	0,00
art. 26, comma 1, let.d)	incremento contrattuale 1,25% (art. 26, comma 1 lett.d) CCNL 23/12/99	20.767,00
art. 26, comma 1, let. e)	risorse finalizzate all'incentivazione	
art. 26, comma 1, let. f)	somme connesse al trattamento incentivante dei dirigenti trasferiti a seguito di processi di decentramento e delega di funzioni	0,00
art. 26, comma 1, let.g)	retribuzione di anzianità (ria) e maturato economico dei dirigenti	59.971,27
art. 26, comma 1, let.i)	risorse derivanti dall'applicazione dell'art. 32 dei CCNL 1/04/99	0,00
art.1, comma 6 CCNL 12/2/2002	Posti stabilmente soppressi (n.12 farmacisti)	40.283,64
art.26 comma 2 ccnl 1998/1999	incremento contrattuale sino ad un importo massimo dell'1,2% nel caso in cui sussista la relativa capacità di spesa	19.936,00
incremento art.23 CCNL 2002/2003 comma 1 (calcolato al 1.1.2002 con n.34 dirigenti)		17.680,00
incremento art. 23 CCNL 2002/2003 comma 3		30.187,00
incremento art. 4 comma 1 CCNL 2004/2005		25.168,00
incremento art. 4 comma 4 CCNL 2004/2005		13.776,41
incremento art.16 comma 3 CCNL 2006/2007 (22/2/2010)		10.524,80
incremento art.5 comma 1 CCNL 2008/2009 (03/08/2010)		13.442,00

TOTALE 693.247,12

incremento art.16 comma 4 CCNL 2006/2007 (22/2/2010) solo risultato	26.307,72
incremento art.5 comma 4 CCNL 2008/2009 (03/08/2010)	11.424,41

art.26 comma 3 CCNL 1998/1999		incrementi facoltativi legati a processi riorganizzativi	109.000,00
FONDO 2017 TEORICO			839.979,25

fondo 2017 teorico	839.979,25
riduzione RIA	2.769,65
riduzione proporz.alle cessazioni (art.9, c. 2 bis, L. 122/2010)	55.023,86
fondo 2017 con prima riduzione	782.185,74
limite fondo 2016	712.814,00
riduzione per limite fondo 2016	69.371,74
FONDO 2017 RIDETERMINATO a seguito adeguamento limite fondo 2016	712.814,00
Risorse variabili NON soggette al limite	
Compensi professionali Avvocatura	28.020,19
TOTALE FONDO 2017	740.834,19